



N. 239/EL-184.185/155/2011

Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge 239/2003 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;





VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;

VISTI i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.a.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato DPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'Ambiente;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 152/2006;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTE le istanze n. TEAOTFI/P20090004650 del 9 novembre 2009 (Prot. MiSE n. 0129300 del 17 novembre 2009), e n. TELAT/P20090002972 del 9 novembre 2009 (Prot. MiSE n. 0129292 del 17 novembre 2009), corredate da documentazione tecnica delle opere, con le quali la Terna S.p.a., Direzione Mantenimento Impianti – Area Operativa Trasmissione di Firenze – Lungarno C. Colombo, 54 – 00136 Firenze (C.F. e P.I. 05779661007), e la Telat S.r.l., Viale Egidio Galbani, 70 – 00156 Roma (C.F. e P.I. 10234341005), hanno richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di una variante in cavo interrato agli elettrodotti a 132 kV rispettivamente "Parma Vigheffio – S. Ilario" (T.680) e "Parma Vigheffio – Parma Via Toscana" (T.661), collocati su un'unica palificata in doppia terna, nel tratto compreso tra i sostegni n. 15 e n. 21, nel Comune di Parma;

CONSIDERATO che con nota n. TEAOTFI/P20100001329 del 31 marzo 2010 (Prot. MiSE n. 0004951 del 20 aprile 2010) la Terna S.p.a. ha trasmesso il "Contratto di trasferimento di elettrodotti" dell'11 marzo 2010, con il quale la stessa Terna S.p.a. ha acquisito dalla Telat Srl

N. 239/EL-184 185/155/2011



la proprietà della linea 132 kV "Parma Vigheffio – Parma Via Toscana" (T. 661);

CONSIDERATO pertanto che, in forza del suddetto trasferimento, la Terna S.p.a., Direzione Mantenimento Impianti – Area Operativa Trasmissione di Firenze – è divenuta titolare anche del procedimento di autorizzazione della variante sulla linea 132 kV "Parma Vigheffio – Parma Via Toscana" (T. 661), avviato dalla Telat S.r.l.;

CONSIDERATO che la necessità di realizzazione delle varianti, è dettata dall'esigenza di consentire l'esecuzione di interventi urbanistici nella zona su cui insiste parte dell'elettrodotto;

CONSIDERATO peraltro che, tali interventi urbanistici sono stati dichiarati di pubblica utilità a seguito del loro inserimento nel "*Piano Strutturale Comunale*", approvato dal Comune di Parma con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 27 marzo 2007;

CONSIDERATO in particolare che il progetto delle varianti in oggetto, interessa le linee a 132 kV "Parma – Vigheffio – S. Ilario" (n.680) e "Parma Vigheffio – Parma Via Toscana" (n.661), (poste su un'unica palificata), nel tratto compreso tra i sostegni n.15 e n.21, per una lunghezza complessiva di circa 1,9 km e prevede in sintesi:

- la realizzazione di nuovi sostegni porta terminali e relative fondazioni, rispettivamente due per ciascuna estremità (n.15 "s" e 15 "d"; n. 21 "s" e 21 "d");
- il trasferimento dei conduttori e delle funi di guardia dai vecchi ai nuovi sostegni porta terminali;
- l'interramento delle due terne di conduttori delle linee nel tratto che intercorre tra i nuovi sostegni porta terminali;
- lo smantellamento dell'elettrodotto esistente tra i nuovi sostegni porta terminali con demolizione degli esistenti sostegni n.16,17,18,19 e 20 e delle relative fondazioni.

CONSIDERATO che per le varianti da realizzare il Comune di Parma ha dichiarato la pubblica utilità in quanto ricomprese nel "*Piano Urbanistico Attuativo relativo alla Scheda Norma A4 Via S. Eurosia ex L.R. n.20/2000*" e nel "*Piano Integrato di Iniziativa Pubblica di Via Budellungo denominato "Santa Margherita ex L.R. n. 203/1991"*", rispettivamente approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 10 aprile 2007 e n. 75 del 10 giugno 2008;

CONSIDERATO che la pubblica utilità delle varianti discende dalla pubblica utilità dei predetti interventi urbanistici da realizzare;

CONSIDERATO che le esigenze di pubblica utilità dell'intervento sono state comparate con gli interessi privati coinvolti in modo da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprietà interessate;

CONSIDERATO che le varianti di cui trattasi risultano urgenti e indifferibili al fine di consentire l'esecuzione degli interventi urbanistici da realizzare;

CONSIDERATO che, poiché ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica, la Società Terna S.p.a. ha chiesto che le suddette opere siano dichiarate inamovibili;

N° 239/PL-184.185/155/2011





CONSIDERATO che gli interventi da realizzare non rientrano nella categoria di opere da assoggettare a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTE le note n. TEAOTFI/P20090004652 del 9 novembre 2009 (Prot. MiSE n. 0129300 del 17 novembre 2009) e n. TELAT/P20090002973 del 9 novembre 2009 (Prot. MiSE n. 0129292 del 17 novembre 2009) con le quali la TERNA S.p.A. e la TELAT S.r.l. hanno dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto interministeriale 18 settembre 2006, che il valore delle opere in questione è inferiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro):

VISTE le note Prot. n. 0141265 e Prot. n. 0141263 del 16 dicembre 2009 con le quali il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità delle istanze, ha comunicato il formale avvio dei procedimenti autorizzativi delle opere di cui trattasi;

CONSIDERATO che le Società Terna S.p.a. e Telat S.r.l. hanno provveduto ad inviare copia delle suddette istanze e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

CONSIDERATO che ai sensi della Legge 241/90 s.m.i., dell'art. 52-ter comma 1 del DPR 327/2001 s.m.i. e della Legge Regionale 37/2002, è stato comunicato con specifica nota ai proprietari, secondo le risultanze catastali, l'avvio dei procedimenti autorizzativi di cui trattasi;

CONSIDERATO che, attesa l'irreperibilità di alcuni proprietari dei fondi interessati, gli avvisi di avvio dei procedimenti sono stati pubblicati sui quotidiani il "Corriere della sera" e la "Gazzetta di Parma" del 18 gennaio 2010;

CONSIDERATO che è stata effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio dei procedimenti agli interessati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Parma n° 1179, e mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 38 del 03 marzo 2010, ed è stata depositata, presso la segreteria comunale, la relativa documentazione dal 18 gennaio 2010 al 17 febbraio 2010

ATTESO che, a seguito delle comunicazioni, notifiche e pubblicazioni effettuate, non sono pervenute osservazioni da parte di proprietari di aree interessate dalle opere da realizzare;

VISTE le note Prot. n. 0005089 e Prot. n. 0005088 del 21 aprile 2010 con le quali il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato due Conferenze dei Servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del DPR 327/2001;

VISTI i resoconti verbali delle riunioni delle Conferenze di Servizi tenutesi in data 7 maggio 2010 (Allegato 1), che formano parte integrante del presente decreto, trasmessi con note prot. n. 0009749 e n. 0009750 del 15 giugno 2010 a tutti i soggetti interessati;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, ha richiesto in sede di Conferenza di Servizi di acquisire documentazione integrativa relativa alle terre e rocce di scavo di cui all'articolo 186 del decreto legislativo 152/2006;



VISTA la nota n. TEAOTFI/P20100001792 del 6 maggio 2010 (Prot. MiSE n. 0007369 del 14 maggio 2010), con la quale la società Terna S.p.a. ha trasmesso la richiesta documentazione integrativa relativa alle terre e rocce di scavo (elaborato n. RG23680CIBDX19548 del maggio 2010);

CONSIDERATO che, nell'ambito dei procedimenti, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni;

CONSIDERATO che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati nell'Allegato 2 e parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alle suddette Conferenze di servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 241/1990, quale parere favorevole o nulla osta;

VISTA la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

VISTE le note Prot. n. 0004023 del 03 maggio 2011, n. 0003802 del 27 aprile 2011 e n. 0004173 del 05 maggio 2011 con le quali la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato la conclusione positiva degli endoprocedimenti di conformità urbanistica e localizzazione territoriale delle opere;

VISTA le delibere n. 369 e n. 370 del 28 marzo 2011, con le quali la Giunta Regionale dell'Emilia Romagna ha rilasciato le prescritte intese;

VISTO l'Atto di accettazione" n. TEAOTFI/P20110003661 del 30 settembre 2011 con il quale Terna S.p.a. si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale delle citate Conferenze dei Servizi;

RITENUTO, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente concluse le istruttorie dei procedimenti;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato DPR 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.a. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato il progetto definitivo per la costruzione, da parte della società Terna S.p.a., di una variante in cavo interrato agli elettrodotti 132 kV rispettivamente "Parma Vigheffio -



S. Ilario" (T.680) e "Parma Vigheffio - Parma Via Toscana" (T. 661), nel tratto compreso tra i sostegni n. 15 e n. 21 nel Comune di Parma, con le prescrizioni di cui in premessa.

2. Il predetto progetto di interrimento degli elettrodotti sarà realizzato secondo un unico tracciato individuato nella Planimetria catastale n. DG23680C1BDX17720, Rev. 00, del 30 ottobre 2009, allegata alla citata nota n. TEAOTFI/P20090004650 del 9 novembre 2009.

Art. 2

1. La Società Terna S.p.a, con sede in Roma, in Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nel comune interessato, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato;
3. La presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. La presente autorizzazione è trasmessa al Comune di Parma, affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano apposte le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dai futuri impianti, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell'articolo 1, comma 26 della legge 239/2004 e dell'articolo 52-quater, comma 2 del DPR 327/2001, nonché per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché delle determinazioni di cui al resoconto verbale delle Conferenze dei Servizi allegato.

Art. 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della società Terna S.p.a., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione ed al Comune interessato, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.





3. Al progetto esecutivo deve essere allegato il piano di riutilizzo e gestione delle terre e rocce di scavo modificato ed integrato secondo le esigenze emerse in sede di approfondimento progettuale.

Qualora il suddetto piano non sia redatto in modo conforme all'articolo 186 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente decreto non costituisce autorizzazione al riutilizzo delle terre di scavo.

4. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
5. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio la Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003.

Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.

Per tutta la durata dell'esercizio dell'elettrodotto Terna S.p.A. dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal DPCM 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

6. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
7. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
8. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Art. 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 6

La Società resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d'inadempimento.

Art. 7

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è



conferita delega a Terna S.p.a., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal DPR 327/2001 e dal d.lgs. 330/2004, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato DPR 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Art. 8

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.a..

Roma, 12.8.2011

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA NUCLEARE,
LE ENERGIE RINNOVABILI
E L'EFFICIENZA ENERGETICA
(Dott.ssa Rosaria Romano)

Rosaria Romano

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA
DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE
(Dott. Marco Lupo)

Marco Lupo

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie
Ufficio C3 - Distribuzione Elettrica e Rapporti con Enti Territoriali
La presente copia, composta da n° 8 fogli è conforme all'originale depositato
presso questo ufficio.
Roma li 8/11/2011

IL FUNZIONARIO

[Firma]